

L'atto costitutivo delle associazioni di promozione sociale

- Art. 21 del decreto legislativo 117/2017-

- L'atto costitutivo deve avere la forma di un verbale. Dall'atto devono risultare le persone presenti (che diventeranno i soci fondatori dell'associazione), il luogo, la data e l'intenzione di costituire l'associazione.
- Per ottenere l'iscrizione come associazione di promozione sociale le associazioni costituite dopo il 2 agosto 2017 devono essere state costituite da almeno 7 persone o tre organizzazioni di volontariato.*
- Qualora l'associazione intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica la costituzione deve avvenire con atto pubblico (presenza del Notaio), altrimenti sarebbe sufficiente la scrittura privata.
- Nell'atto costitutivo va indicata l'approvazione dello statuto dell'associazione e la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'associazione, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le disposizioni dello statuto.

* È, tuttavia, possibile sanare il vizio relativo al mancato raggiungimento del numero richiesto ai fini della costituzione di un'associazione di promozione sociale, convocando l'assemblea dei soci per confermare la costituzione dell'associazione. In tal caso almeno 7 persone (o tre organizzazioni di volontariato) dovranno votare a favore della proposta; inoltre deve essere raggiunto il quorum previsto dallo statuto dell'associazione per le delibere relative alle modifiche statutarie.

L'assenza di scopo di lucro; ciò include l'utilizzo dei beni patrimoniali per le attività previste dallo statuto dell'associazione e il divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione

La denominazione e la sede legale dell'associazione; la durata dell'associazione, se prevista

I requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta

Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'associazione

Gli elementi da prevedere negli atti costitutivi o negli statuti delle associazioni del Terzo settore

Lo statuto costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le disposizioni dello statuto

I diritti (in particolare il diritto di voto nell'assemblea e il diritto di consultare i libri dell'associazione) e gli obblighi degli associati

L'attività di interesse generale svolta ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017 che costituisce l'oggetto sociale

Le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione

Le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione dell'associazione

La nomina* dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (*riguarda l'atto costitutivo, non lo statuto)

il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica